

## ACCERTAMENTO

---

### *Evasione fiscale*

di **EVOLUTION**



L'evasione fiscale determina una riduzione del carico tributario attraverso un comportamento illegittimo del contribuente, il quale, a tal fine, pone in essere condotte finalizzate alla violazione di norme tributarie (es. occultando proventi o deducendo costi fittizi).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Accertamento", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo analizza quali siano le condotte da cui deriva l'evasione fiscale.

L'evasione fiscale è riconosciuta come reato, di cui le relative pene **sono disciplinate** dal **D.Lgs. 74/2000**. Le condotte punibili sono ravvisate nella:

- **dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**, si tratta di un **reato si commette quando il contribuente si avvale di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti e**:
  1. presenta la dichiarazione dei redditi o relativa all'imposta sul valore aggiunto indicando elementi passivi fittizi;
  2. le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono registrati in contabilità o sono detenuti a fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
  3. la condotta è stata posta in essere al fine di evadere le imposte.
- **dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**, in questo caso il reato si considera consumato quando nella dichiarazione sui redditi o sul valore aggiunto vengano indicati:
  1. elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo;
  2. elementi passivi fittizi;
  3. crediti e ritenute fittizi.

In questo caso il reato si viene a compiere quando il contribuente:

1. presenta la dichiarazione dei redditi o relativa all'imposta sul valore aggiunto;
  2. registra i documenti falsi in contabilità o sono detenuti a fini probatori nei confronti dell'amministrazione finanziaria;
  3. la condotta è stata posta in essere al fine di evadere le imposte.
- **dichiarazione infedele**, tale reato consiste nell'indicazione in dichiarazione (redditi o Iva) di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti, al fine di evadere le imposte sui redditi. Mentre la **dichiarazione si considera omessa** solo una volta che sono decorsi 90 giorni dalla scadenza dei termini normativamente previsti oppure quando è presentata su un modello non conforme a quello approvato per quel periodo di imposta.
  - **emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**;
  - **occultamento o distruzione di documenti contabili**;
  - **omesso versamento di ritenute e imposte**, a prescindere dalla presentazione della dichiarazione, non versano le imposte o le ritenute dovute. In particolare, l'[articolo 10-bis del D.Lgs. 74/2000](#) punisce con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque **non versa le ritenute** per un ammontare superiore a € 150.000 per ciascun periodo di imposta entro il termine previsto per la presentazione del 770.

Il reato di omesso versamento riguarda anche quello dell'imposta sul valore aggiunto, disciplinato dall'[articolo 10-ter del D.Lgs. 74/2000](#). Costituisce, infatti, reato il mancato pagamento dell'Iva entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo per un ammontare superiore a € 250.000 per ciascun periodo d'imposta.

- **l'indebita compensazione** ([articolo 10-quater del D.Lgs. 74/2000](#)), da cui consegue un omesso/carente versamento di imposta, è perseguibile penalmente, ma le pene variano a seconda della natura del credito utilizzato. In particolare, il citato articolo 10-quater prevede la reclusione:
  1. da 6 mesi a 2 anni per colui che utilizza **crediti non spettanti** e non versa somme per un importo annuo superiore a € 50.000;
  2. da 1 anno e 6 mesi a 6 anni per colui che utilizza **crediti inesistenti** e non versa somme dovute per un importo annuo superiore a € 50.000.

Infine, l'[articolo 11 del D.Lgs. 74/2000](#) prevede un reato generale, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, per quei soggetti che **compiono atti fraudolenti o simulano cessioni di beni così da rendere inefficace la procedura di riscossione al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative** per un ammontare complessivo superiore ad euro 50.000.



**EVOLUTION**  
**Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,  
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,  
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

[richiedi la prova gratuita per 15 giorni >](#)

Design: G. Valcarengi / Hespik